

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/12/2013

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO PRIMO

Principi generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni del Comune in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II del dlgs n. 507/193 e s.m.i..

Art.2 - Caratteri della Tassa

La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa di decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Art.3 - Presupposto della Tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, **posti nelle zone del territorio comunale ove è attivato il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 507/93**, ad esclusione di quelli indicati nei successivi articoli 7 e 8.

Art.4 - Zone non servite

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a m.700 lineari.

Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare, qualora la distanza dal punto di raccolta sia superiore ai 700 metri, è ridotta nella misura del 60 %.

La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni del tributo. Qualora l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto su domanda documentata alla restituzione della quota pagata per il periodo

corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art.59 del dlgs. n. 507/93.

Art.5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art.6 - Locali ed aree tassabili

Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art.7 e 8, dove si producono o si possono produrre rifiuti speciali. Si considerano soggetti alla tassa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua,energia elettrica,gas) o di arredamento, e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Sono considerati locali tassabili in via esemplificativa i presenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere,sale,cucine,etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti,etc.) così come pure e le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse,serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni e i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinema, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali od accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani degli uffici delle Amministrazioni statali, degli enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di assistenza, caserme, stazioni,etc.).

Sono soggette alla tassa le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66 c. 1 e 2 del dlgs n. 507/93.

Sono inoltre tassabili:

1. le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia di locali assoggettati alla tassa;
2. le aree su cui si svolge un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'accezione indicata dall'art.2 c.3 punti 1 e 2 del dpr n.915/82 (cioè rifiuti non

ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

3. le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare per le quali la tassa è dovuta per il periodo risultante dalla concessione intendendosi per tale i bimestri giugno/luglio e agosto/settembre. Per questa specifica fattispecie trova applicazione la tariffa deliberata per gli pubblici esercizi.

Art.7 – Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art.8 - Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.9 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite in catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal dpr n. 138/98.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art.10 - Gettito e costo del servizio

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute all'art. 61 del dlgs n. 507/93.

CAPO SECONDO TARIFFE

Art.11 – Deliberazione

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.

In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del dlgs n. 507/93.

Art.12 - Commisurazione della tariffa

La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.

Art.13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

Ai sensi dell'art.66 del dlgs n.507/93, la tariffa unitaria è ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante

Art. 13 Bis – Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 la tariffa unitaria è ridotta in misura del 50% per le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dell'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio di venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del dlgs n. 507/93.

Art.14 - Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, ivi compresa la sosta per l'ormeggio giornaliero nell'area portuale di Giglio Porto, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento, nella misura della tariffa Categoria 3, Tipologia “Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari”, già approvata dalla Giunta.

La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, maggiorazione esclusa per l'ormeggio giornaliero delle imbarcazioni.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del dlgs n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del dlgs n.507/93, relative alla tassa annuale.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

Art.15 – Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere:

- a. Dati anagrafici, codice fiscale del dichiarante, residenza o relativo domicilio se diverso dalla residenza, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza e sue pertinenze ovvero che dimorano nell'immobile a disposizione;
- b. Per le attività con personalità giuridica, l'intestazione corretta, la partita IVA, il domicilio fiscale, oltre che i dati anagrafici dei loro rappresentanti legali ivi compreso il codice fiscale e della relativa residenza, oltre che dell'attività svolta in via principale;
- c. Dei dati identificativi relativi alle unità immobiliari utilizzate (Foglio/Particella/Subalterno), ubicazione (Via/piazza/loc. e numero civico);
- d. Della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
- e. Della data di inizio/cessazione dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente, o la società concessionaria, rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.16 - Cessazione dell'occupazione

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

Art. 17 – Compiti degli uffici interni

L'ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione fabbricati, l'ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.

Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art.18 – Riscossione

In ottemperanza all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione della tassa avviene scegliendo tra una delle seguenti forme previste dalle leggi vigenti:

- a) Gestione diretta in economia;
- b) Affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;
- c) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 2 rate periodiche alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

Il Comune, o la società concessionaria, provvedono all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Art.19 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della l.296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 – Sanzioni

Per le seguenti infrazioni:

1. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, 100% della tassa dovuta;
2. denuncia originaria o di variazione risultata infedele, 50% della maggiore tassa dovuta;
3. omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, ivi compresa la mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree del condominio o del centro commerciale integrato di cui all'art.63 del dlgs n.507/93, euro 50,00;
4. Per il parziale, omesso o tardivo pagamento della tassa, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione prevista al comma 1, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997, nella misura del 30% della tassa dovuta;
5. Oltre i casi previsti al precedente punto 4) per il mancato pagamento del tributo o frazione di esso, nei termini indicati dai singoli provvedimenti, si applica la sanzione aggiuntiva prevista al comma 2, dell'art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997, nella misura del 30% della tassa dovuta;

Si applicano le disposizioni dell'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e s.m.e.i.

Art.21 - Funzionario responsabile

La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile dei Tributi al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa.

Art.22- Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

Il presente regolamento una volta divenuto esecutivo abroga e sostituisce il precedente regolamento.